



FONDAZIONE **AQUILEIA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA FONDAZIONE AQUILEIA**

Testo vigente approvato con decreto n. 55/2018

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici (di seguito "Albo") da interpellare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi da parte della Fondazione Aquileia (di seguito "Fondazione").

Esso disciplina, altresì, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema telematico utilizzato.

L'Albo individua per ciascuna sottocategoria merceologica gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle procedure di affidamento di contratti aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' facoltà della Fondazione Aquileia, nel caso in cui si tratti di forniture, servizi o lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco, oppure nelle fattispecie in cui si ritenga opportuno ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, di invitare – oltre agli operatori economici già iscritti all'Elenco - anche altri operatori economici purché in possesso dei requisiti per l'ammissione.

Art. 2 – Struttura dell'Albo

L'Albo è articolato in differenti sezioni di seguito elencate:

- **Aziende fornitrici di beni e servizi**
- **Aziende esecutrici di lavori pubblici**
- **Tecnici progettisti e assimilati**
- **Altri professionisti**

Le categorie e sottocategorie per le quali è istituito l'Albo sono indicate nell'apposita sezione della Piattaforma; l'iscrizione è possibile solo ed esclusivamente per le categorie presenti sul Sistema.

Art. 3 - Procedura per l'istituzione dell'Albo

L'Albo della Fondazione è gestito in modalità telematica, per cui per presentare una Domanda di iscrizione bisogna necessariamente utilizzare le modalità di invio online previste nella Piattaforma dedicata.

La presentazione di una Domanda di iscrizione all'Albo comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La Pubblicazione del presente Regolamento e l'istituzione del detto Albo non costituisce in alcun modo per codesta Fondazione l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

L'Ente si riserva la facoltà di:

- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all'Albo istituito;
- modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;
- attivare, modificare od eliminare categorie merceologiche in qualsiasi momento.

È facoltà della Fondazione non utilizzare in via esclusiva il presente Albo per le gare di appalto che saranno espletate ai sensi dell'art.36, comma 2, lett b e c del D.Lgs 50/2017.

L'elenco operatori economici della Fondazione Aquileia si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento domanda d'inserimento.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo dovrà collegarsi al portale dedicato tramite apposito link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.fondazioneaquileia.it> nella sezione *Bandi di Gara/Avvisi ed elenchi* e procedere con la registrazione attraverso la compilazione guidata della propria anagrafica e di altre informazioni obbligatorie al fine di generare un'autocertificazione contenente la richiesta di abilitazione agli Albi.

Per essere iscritti all'Albo Operatori Economici della Fondazione Aquileia non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Al termine dell'inserimento dei dati il Sistema genera un documento di autocertificazione, contenente le informazioni e le dichiarazioni rilasciate dall'operatore, che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza obbligo di avviso al mittente.

L'Ente non si assume nessuna responsabilità per il mancato invio, per erronea documentazione o per disguidi di altra natura comunque imputabili a fatto di terzi o a forza maggiore.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Le domande vengono approvate nell'ordine cronologico progressivo di chiusura della procedura di iscrizione.

E' compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ogni operatore economico iscritto all'Albo della Fondazione, può modificare i dati nella propria area riservata. Al termine della modifica dei dati, sarà necessario scaricare la nuova autocertificazione generata dal sistema, firmarla e richiedere una nuova abilitazione. Tale procedura comporta la sospensione temporanea dell'operatore economico dall'Albo. E' preciso onere del professionista o impresa iscritta tenere sempre aggiornati i dati inseriti nel proprio profilo.

Art. 5 – Validità di iscrizione e durata dell'Albo

L'iscrizione all'Albo degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali salvo sospensione o cancellazione ai sensi del presente Regolamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Un mese prima della scadenza dell'abilitazione, il Sistema invierà un avviso che ricorderà di provvedere all'aggiornamento. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini sopraindicati decadranno automaticamente dall'elenco.

La tenuta dell'Albo è affidata al Direttore della Fondazione Aquileia, in qualità di Responsabile del Procedimento.

Art. 6 - Verifiche

L'operatore che abbia inserito tutte le informazioni obbligatorie richieste e abbia firmato digitalmente l'autocertificazione viene automaticamente abilitato dal sistema e inserito nell'elenco di competenza.

La Fondazione eseguirà periodiche verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo Operatori economici

Si procede alla cancellazione dall'Albo in caso di:

- richiesta da parte dell' Operatore economico di abbandonare l'Albo;
- mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti;
- cessazione dell'attività;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
- gravi inadempienze, negligenza o malafede nelle prestazioni;

Art. 8 - Comunicazioni e modalità di trasmissione

Fatto salvo laddove diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra gli Operatori economici e la Fondazione ai fini dell'iscrizione e della gestione dell'Albo, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la Domanda di iscrizione, l'Iscrizione, il diniego di iscrizione, i provvedimenti di Cessazione o Cancellazione, nonché le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, giustificazione, saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate utilizzando le funzionalità di comunicazione disponibili sul Sistema.

Non possono essere accettati documenti cartacei, ovvero in formato elettronico inviati tramite e-mail al di fuori del Sistema, ovvero allegati a comunicazioni inviate tramite il Sistema qualora siano previsti nel Sistema stesso appositi spazi dove caricare tali documenti.

La Fondazione non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

Gli Utenti prendono, in ogni caso atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Sistema possa essere in ogni momento sospeso o limitato per la realizzazione dei necessari interventi tecnici volti a ripristinare o migliorare il funzionamento o la sicurezza del Sistema stesso.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, la Fondazione si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Art. 9 - Conservazione dell'Account

L'Account necessario per l'accesso e l'utilizzazione del Sistema è personale e deve essere conservato dagli operatori economici con la massima diligenza, mantenuto segreto, riservato e non deve essere divulgato o, comunque, ceduto a terzi. Gli operatori economici in possesso di Account si obbligano a comunicare immediatamente all'Ente l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso improprio o abusivo di tale strumento, esonerando espressamente questo Ente da qualsivoglia responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account.

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso, nella sezione della Piattaforma dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero password.

Art. 10 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente regolato nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie. Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

In ogni caso, la Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell'Albo e del Sistema, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

In tal caso, verrà comunicato agli Operatori economici l'avvenuta modifica avviso sulla Piattaforma; salvo eventuali comunicazioni da parte dell'operatore economico le nuove disposizioni del Regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

Art. 11 - Foro Competente

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento di competenza del giudice civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione con decreto firmato dal Direttore della Fondazione.